DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 14

(Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183). 1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato

All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

Versione in vigore dal 23 dicembre 2011, non più in vigore dal 21 febbraio 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212
Capo	II — Disposizioni per l'efficienza della giustizia civile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-efficienza-della-giustizia-civile/art-14-modifica-alla-legge-12-novembre-2011-n-183-1-l-articolo-26-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it